

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6020

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PASCOLAT, BORDON, FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO, BARBERA, VIOLANTE, STRUMENDO, BARBIERI, SOLAROLI, GRILLI

Presentata il 10 ottobre 1991

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame, costituiscono non solo il necessario e doveroso aggiornamento della carta statutaria del Friuli-Venezia Giulia, ma un obbligato passaggio per un rilancio della sua specialità in una fase storica che vede modificati aspetti rilevanti della sua vita interna e del suo rapporto con le realtà confinanti.

Del resto, va ricordato che il dibattito sulle modifiche statutarie ha una lunga storia nel Friuli-Venezia Giulia, proprio perché il suo statuto è quello che maggiormente ha risentito alla fine degli anni cinquanta del riflusso dell'idea stessa di regionalismo.

Infatti, da più parti si è giustamente detto che la regione Friuli-Venezia Giulia non era una regione a statuto speciale, ma la prima a regime ordinario, dati i poteri di autonomia più ridotti rispetto alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta ed al Trentino-Alto Adige.

Ma ciò che oggi va considerato è soprattutto relativo al convincimento generale che sono necessarie riforme alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, anche profonde: ed è proprio quello che con questa proposta di legge intendiamo fare.

Va ricordato che lo stesso consiglio regionale ha a suo tempo (nel 1986) nominato una commissione apposita per la rilettura dello statuto e che in fasi suc-

cessive, anche con l'apporto del professor Paladin e altri, giunse a definire obiettivi e percorsi di modifiche profonde o anche parziali allo statuto.

Ma, oltre a quello che giustamente deve essere ricordato, dal lato dei passi avanti che si sono fatti a livello regionale, nella direzione di un problema che sembrava tabù, dobbiamo necessariamente sottolineare che nel quadro delle riforme istituzionali e delle modifiche alla Costituzione e più precisamente al suo titolo V rilevante è il documento approvato dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali, a proposito del ruolo delle regioni a statuto speciale nell'ordinamento costituzionale del nostro paese, soprattutto laddove si pone un problema specifico di aggiornamento degli statuti speciali con opportune modifiche, onde evitare, fra l'altro, una perdita di potere e di ruolo da parte di queste, anche in relazione al testo di legge approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera in ordine ai poteri da questo assegnati alle regioni a statuto ordinario.

Come si può constatare è aperta una fase di grande interesse che non può non essere colta soprattutto in relazione alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Onorevoli Colleghi, quali sono i problemi reali di una regione di confine come il Friuli-Venezia Giulia dal punto di vista istituzionale, che impongono una svolta o che rendono necessaria una riforma al suo strumento istituzionale essenziale, che è appunto lo statuto di autonomia?

Essi attendono a una definizione più aggiornata e di prospettiva dei suoi poteri legislativi primari, soprattutto per le materie che riguardano il governo dell'economia e dell'insieme degli elementi che concorrono a configurare questa regione di confine con l'est, come un punto strategico delle politiche di cooperazione internazionale del nostro paese e della CEE.

Da questo punto di vista la proposta di legge al vostro esame, compie scelte che rientrano nel quadro di elementi obbliganti della storia futura di queste terre. Perciò dobbiamo essere convinti

che il decentramento di funzioni a regioni come il Friuli-Venezia Giulia non può che passare attraverso scelte reali che conferiscano alla specialità ed autonomia quei caratteri decisamente marcati sul piano istituzionale, come garanzia di buon governo sul territorio e nei rapporti con le realtà confinanti.

Essi attendono, per altro verso, ad una decisa svolta relativamente al ruolo della specialità sul terreno proprio e cioè rispetto a quella ragione di fondo per la quale il Friuli-Venezia Giulia è sorto nel 1963 come regione a statuto speciale.

Infatti, per il Costituente una delle ragioni per le quali bisognava conferire al Friuli-Venezia Giulia il carattere di regione a statuto speciale, riguardava in particolare l'esistenza nel suo territorio delle minoranze etniche e linguistiche.

Questione questa, che deve essere affrontata non solo attraverso l'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, ma sulla base del trasferimento a pieno titolo della competenza primaria alla regione su dette materie. Questo non solo non tradirebbe lo spirito del Costituente, ma avvalorerebbe rafforzandolo il senso di una scelta che è a base dell'esistenza di questa regione a statuto speciale.

Essi attendono d'altra parte alla necessità di compiere una decisa scelta di campo a favore di un ruolo dei comuni e delle province, che può passare attraverso una funzione che la regione deve avere in termini primari.

Non è, infatti, pensabile che l'ordinamento dei comuni e degli enti locali non debba avvenire attraverso un ruolo primario della regione.

È questo certamente uno dei punti sui quali la stessa Commissione bicamerale per le questioni regionali, ha insistito nel documento già prima ricordato.

Accanto a ciò si pone una questione di autonomia rispetto alle norme elettorali per la elezione del consiglio regionale così come noi indichiamo nell'articolato. D'altra parte, rilevante è pure l'indicazione di dotazione di uno statuto interno per la regolamentazione dei rapporti fra gli organi della regione.

Onorevoli Colleghi, l'attuale fase che attraversa la vita della regione Friuli-Venezia Giulia è carica di tensioni per le prospettive di fronte ad essa, sapendo tutti noi che la crisi dei paesi dell'est, la gravissima crisi jugoslava conferiscono rilevanza politica a questa regione di confine.

Le modifiche allo statuto del Friuli-Venezia Giulia, così come vengono

sottoposte al vostro esame, sono nelle linee tendenti a rilanciare la specialità in un quadro più generale, ma partendo da specificità e peculiarità sue proprie.

Siamo certi che esse troveranno il Vostro consenso e saranno approvate nell'interesse delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia e dell'intero nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è sostituito dal seguente:

« La Regione comprende i territori delle province dell'Alto Friuli, Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1963, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — La Regione con proprie leggi tutela le minoranze etniche, le minoranze linguistiche e le parlate locali esistenti nel suo territorio ».

ART. 3.

Nell'articolo 4 della legge n. 1 del 1963, sono aggiunti, i seguente numeri:

« 14-bis) ordinamento e circoscrizione dei comuni e delle province;

« 14-ter) norme per l'elezione del consiglio regionale;

« 14-quater) Istituzione di tributi regionali;

« 14-quinques) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali ed artigiane, degli enti aventi carattere locale e regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella regione ».

ART. 4

1. I numeri 1), 3), 5) e 8) dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono abrogati.

2. Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge costituzionale n. 1 del 1963, sono abrogati. Le relative disposizioni restano in vigore fino all'approvazione da parte del consiglio regionale delle norme per l'elezione del consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 1 del 1963.

ART. 5.

1. La Regione per regolare le funzioni e i rapporti fra il consiglio regionale, la giunta regionale e il suo presidente, può dotarsi di uno statuto interno.

2. Lo statuto interno viene approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Lo statuto interno può derogare alla disposizioni di cui agli articoli 18, 20, 21, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge costituzionale n. 1 del 1963.

ART. 6.

1. In armonia con la politica estera dello Stato, la Regione, con propri atti, concorre alle politiche internazionali confinarie riguardanti gli interessi delle sue popolazioni e del suo territorio.

2. La Regione interviene altresì con propri atti a garanzia di tutela della minoranza italiana in Jugoslavia.

ART. 7.

1. L'articolo 50 della legge n. 1 del 1963, è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

In ordine al primo comma la Regione è autorizzata a definire programmi di cooperazione economica, scientifica, tecnologica e culturale nell'ambito delle regioni e repubbliche dell'area di Alpe-Adria ».